

CRITERI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI COMPONENTI LA GIUNTA DI NOMINA ESTERNA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Assenze

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 10 agosto 2010 n. 40, così come modificato dall'art.8 della L.R. n. 68 del 28.12.2012, non si dà luogo all'applicazione della penale di cui al comma 1 dello stesso art. 9 in caso di assenze **debitamente documentate** derivanti da:

- a. *motivi di salute;*
- b. *partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altre riunioni di uno degli organismi istituzionali di cui al comma 1 dell'art.9 della legge regionale citata;*
- c. *partecipazione, ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale; partecipazione, debitamente autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;*
- d. *partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.*
- e. *motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta o dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;*
- f. *lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;*
- g. *gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;*
- h. *congedi per maternità o paternità (art. 10 L.R. 40/2010);*
- i. *matrimonio del Consigliere o dell'Assessore non consigliere nei limiti di 15 giorni continuativi.*

a. Motivi di salute

Nel caso in cui il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale sia assente per motivi di salute il medesimo è tenuto a trasmettere apposito certificato medico all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i cinque giorni successivi dall'inizio della malattia. Qualora prima della scadenza temporale del certificato medico il Consigliere interessato partecipi ad una riunione degli organi istituzionali o sia

presente presso le sedi consiliari (passaggio badge in L'Aquila o Pescara), la validità dello stesso certificato si interrompe dalla stessa data.

La presentazione del certificato è dovuta anche per un solo giorno di malattia.

b. partecipazione nel corso della stessa giornata, ad altre riunioni di uno degli organismi istituzionali di cui al comma 1, art.9, L.R. 40/2010

L'assenza del Consigliere o dell'Assessore non comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1, dell'art.9 della l.r. 40/2010 nel caso di partecipazione, nel corso della stessa giornata, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

1. del Consiglio;
2. della Giunta;
3. dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
4. delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
5. della Conferenza dei capigruppo;
6. della Giunta per il regolamento;
7. della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità.

Inoltre, non comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1, dell'art.9 della l.r. 40/2010 l'assenza per la partecipazione, nel corso della stessa giornata, alle sedute, formalmente convocate, del Comitato per la Legislazione, di cui all'art. 27 dello Statuto e art. 121 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio Regionale, e per la partecipazione, formalmente comunicata, agli incontri di qualunque altro organismo nel quale è prevista per legge la presenza di Consiglieri nominati dal Consiglio regionale.

c. Partecipazione ad eventi istituzionali, convegni e manifestazioni

c.1 Secondo quanto stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 88 del 17.09.2009, la partecipazione a convegni, incontri ed altri eventi istituzionali in rappresentanza del Consiglio regionale è autorizzata preventivamente dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi della legislazione regionale vigente, per eventi che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale o comunque temi di interesse regionale.

Gli inviti a convegni o altre manifestazioni in Italia o all'estero, completi della relativa documentazione, devono pervenire al Presidente del Consiglio

regionale, in qualità di rappresentante dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

L'Ufficio di Presidenza:

1. in sostituzione del Presidente del Consiglio regionale e su delega dello stesso, può autorizzare, a seconda delle esigenze e dei temi trattati, la partecipazione di altro consigliere regionale;
2. può autorizzare la partecipazione di una delegazione insieme al Presidente del Consiglio;
3. individua convegni, seminari ed altri eventi di particolare rilevanza ai quali autorizzare preventivamente la partecipazione della generalità dei consiglieri regionali.

c.2 Il Consigliere regionale può chiedere l'autorizzazione a partecipare a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato. La richiesta, da inviare al Presidente del Consiglio regionale, deve pervenire almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'evento ai fini della preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'autorizzazione è concessa entro il limite massimo di 5 eventi per anno (L.R. 40/2010, art.9, comma 2, lettera c), così come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 68 del 28.12.2012)

c.3 La partecipazione a Convegni e manifestazioni promossi dal Consiglio regionale, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale ed in orari che non coincidano con le riunioni degli organi istituzionali, non comporta la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

c.4 Motivi istituzionali

Le assenze per "motivi istituzionali" dei Consiglieri regionali devono sempre essere riconducibili alle fattispecie sopradescritte.

I componenti la Giunta Regionale che si assentano dalle riunioni del Consiglio o della Giunta Regionale per ragioni legate allo svolgimento del loro mandato sono tenuti a darne comunicazione, all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, specificando gli inderogabili e concomitanti motivi istituzionali che non consentono la presenza alle riunioni dei suddetti organi.

Il Consigliere regionale, o il componente esterno della Giunta regionale, sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Affari Generali e Segreteria

dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, l'avvenuta partecipazione, e la relativa durata, alle missioni autorizzate dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta Regionale ai fini della giustificazione delle relative assenze.

Il Consigliere regionale non può chiedere l'autorizzazione a partecipare ad incontri e/o riunioni con rappresentanti del proprio Partito o a manifestazioni da esso organizzate.

d. Partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale

Non comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1 dell'art.9 della l.r. 40/2010 l'assenza alle sedute degli organismi istituzionali se dovuta alla partecipazione, nel corso della stessa giornata, a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.

Uguualmente, non comporta l'applicazione della suddetta penale, l'assenza del Consigliere regionale delegato dal Presidente della Giunta regionale a partecipare, in rappresentanza della Regione, a incontri di natura istituzionale.

Ai fini giustificativi delle assenze è necessario comunicare la partecipazione al gruppo di lavoro, inviando la relativa documentazione all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale.

e. Forza maggiore

Qualora il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale non possa partecipare alle riunioni degli organi istituzionali per motivi di forza maggiore, lo stesso è tenuto a rappresentare tali motivazioni al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale secondo le rispettive competenze, i quali, previo accertamento, provvedono alla giustificazione dell'assenza.

f. Lutto

Le assenze alle riunioni degli organi istituzionali sono giustificate in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, nel limite di tre giorni per evento.

g. Gravi motivi personali o familiari

Le assenze alle riunioni degli organi istituzionali sono giustificate nei casi di gravi motivi personali e familiari nel limite di tre giorni per anno.

La gravità del motivo è valutata dal dichiarante.

h. Congedi per maternità o paternità

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/2010, la penale prevista dall'art. 9 comma 1 non si applica nei confronti della consigliera che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione per maternità e al consigliere durante il periodo di congedo per paternità previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*.

Prima dell'inizio del periodo di congedo, la consigliera presenta all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei 30 giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, la documentazione attestante rispettivamente la nascita del figlio, l'adozione o l'affidamento o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Il consigliere regionale che intenda avvalersi del diritto a fruire del congedo di paternità, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 28 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*, deve presentare, all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, la relativa certificazione o la dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato DPR 445/2000.

i. matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi

Il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale ha diritto di assentarsi alle riunioni degli organi istituzionali senza l'applicazione della penale di cui al comma 1 dell'art.9 della l.r. 40/2010, in caso di matrimonio per un periodo di 15 giorni continuativi, e quindi comprensivo di sabato, domenica e delle altre festività che cadono nel periodo.

Il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale può chiedere di usufruire di tale permesso anche prima della data prevista, purché

questa sia compresa nel periodo di congedo. Se invece intende usufruirne dopo la data del matrimonio è necessario che tale congedo venga completato entro un anno dalla celebrazione del matrimonio (art. 8 L.R. n. 68 del 28.12.2012).

Presenze in sede

Nel caso in cui il Consigliere regionale, per l'espletamento di funzioni legate al proprio mandato, sia presente presso le sedi del Consiglio regionale di L'Aquila o Pescara, il medesimo può registrare tale presenza mediante passaggio *badge*.

La presenza in sede, in concomitanza con assenza alle riunioni degli organi istituzionali nella stessa giornata, non esclude l'applicazione della penale prevista dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 40/2010.

CASI PARTICOLARI

Presenze alle riunioni del Consiglio Regionale dedicate al Question Time

Sono considerati assenti, con l'applicazione della penale di cui al comma 1 dell'art.9 della l.r. 40/2010, sia i Consiglieri interroganti non presenti in aula al momento della trattazione della loro interrogazione, sia gli Assessori interrogati qualora non abbiano delegato altro componente la Giunta a rispondere all'interrogazione.

É considerato presente, agli effetti della quantificazione delle presenze mensili, il Consigliere presente in Aula durante la seduta di "Question Time" anche se non è interrogante né interrogato.

Presenze alle sedute della Conferenza dei Capigruppo

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, i componenti l'Ufficio di Presidenza, che non rivestano contestualmente la carica di Capogruppo, sono tenuti a partecipare ai lavori della Conferenza dei Capigruppo Integrata. E' ritenuta comunque opportuna la partecipazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza anche alle riunioni ordinarie della Conferenza.

Ritardo alle sedute delle Commissioni consiliari

Al Consigliere che registra un ritardo alle sedute delle Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 50, c. 3-bis, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, si applica la penale prevista dall'art. 9 della L.R. 40/2010.

Il ritardo può essere giustificato se la motivazione rientra nelle casistiche previste nel presente documento.

[Deliberazione U.P. n. 127 del 20/09/2016](#)